



Presidenza del Consiglio dei Ministri

COMMISSARIO STRAORDINARIO PER GLI INTERVENTI
INFRASTRUTTURALI CONNESSI ALLA PRESIDENZA ITALIANA DEL G7
(Art. 1 DPCM 23/01/2024 - Art. 1 D.L. 5/2024)



ORDINANZA N. 21 DEL 25 SETTEMBRE 2024

Approvazione del 18° Stralcio del Piano Commissariale per gli interventi infrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7 relativo ad ulteriori Interventi principali sulle infrastrutture stradali della rete comunale di Atripalda, Pietradefusi e Venticano (AV)

Il **Commissario Straordinario** per gli interventi infrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7 nell'anno 2024, nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 gennaio 2024, registrato dalla Corte dei Conti in data 6 febbraio 2024, al n. 352, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 13 marzo 2024, n. 30;

CONSIDERATO che l'Italia eserciterà dal 1° gennaio al 31 dicembre 2024 la presidenza del gruppo dei Paesi maggiormente industrializzati (G7) e, in particolare, che nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2024 si svolgerà in Regione Campania il vertice dei Ministri dell'Interno dei Paesi membri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 aprile 2023, recante l'istituzione, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale, della "*Delegazione per la presidenza italiana del G7*";

VISTO l'articolo 1 del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, recante "*Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi infrastrutturali connessi con la presidenza italiana del G7*" convertito in legge con modificazioni dalla Legge 13 marzo 2024, n. 30, e in particolare:

- il comma 1, primo periodo, concernente il compito del Commissario Straordinario di procedere alla urgente realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024;
- il comma 1, secondo periodo, concernete la facoltà del Commissario Straordinario di avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni e per le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; gli oneri relativi al supporto tecnico sono posti a carico dei quadri economici degli interventi nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili;
- il comma 1, quarto periodo, concernente la facoltà del Commissario Straordinario di chiedere l'apertura di apposita contabilità speciale per la gestione finanziaria connessa agli interventi di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legge;
- il comma 5, concernente la facoltà del Commissario Straordinario di procedere, per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e l'affidamento delle attività di esecuzione dei lavori, servizi e forniture, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto dei principi generali dell'ordinamento, delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea;

VISTO l'articolo 2 del citato decreto-legge n. 5 del 2024, e, in particolare, il comma 1 concernente l'autorizzazione per l'anno 2024 della spesa di euro 18.000.000,00 per la realizzazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi



di cui all'articolo 1 dello stesso decreto legge, di cui euro 7.500.000,00 da destinare ad interventi diversi da quelli di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale, alla copertura dei cui oneri si è provveduto mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, per euro 5.350.000, e dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2024-2026, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2024, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, per euro 2.200.000,00;

VISTO l'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2024, recante la nomina del Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7 nell'anno 2024, e in particolare:

- il comma 2, concernete la facoltà del Commissario Straordinario di avvalersi per l'esercizio delle proprie funzioni e le attività connesse alla realizzazione degli interventi infrastrutturali, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, delle strutture delle amministrazioni locali e degli enti territoriali, delle strutture periferiche delle amministrazioni centrali dello Stato, nonché, nel limite di 100.000 euro per il 2024, di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, dalle regioni o da altri soggetti di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
- il comma 3, concernente la facoltà del Commissario Straordinario di chiedere l'apertura di apposita contabilità speciale per la gestione finanziaria connessa agli interventi infrastrutturali;

VISTO l'articolo 3 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2024, e, in particolare, il comma 3, ai sensi del quale la copertura degli oneri relativi al supporto tecnico è posta a carico dei quadri economici degli interventi nel limite massimo del 3 per cento delle risorse disponibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 maggio 2024, avente ad oggetto l'allocazione dell'importo di euro 1.000.000,00 sul capitolo 227 "*Versamento all'entrata dello Stato ed in favore di altri enti*" mediante prelevamento dal capitolo 234 "*Fondo di riserva*", per il successivo versamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7;

VISTO il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 408 del 11 settembre 2024, avente ad oggetto l'allocazione dell'ulteriore importo di euro 1.000.000,00 sul capitolo 227 "*Versamento all'entrata dello Stato ed in favore di altri enti*" mediante prelevamento dal capitolo 234 "*Fondo di riserva*", per il successivo versamento sulla contabilità speciale intestata al Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7;

CONSIDERATO che si è reso necessario definire l'elenco degli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 5 del 2024 connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento in Italia del vertice dei Ministri degli Interni dei Paesi membri in programma dal 2 al 4 ottobre 2024;

RITENUTO che detto elenco di interventi debba discendere prioritariamente dal riconoscimento dei fabbisogni infrastrutturali del sistema di mobilità per lo svolgimento del vertice dei Ministri degli Interni dei Paesi membri in programma dal 2 al 4 ottobre 2024 nella Regione Campania, delineato dalla Delegazione per la presidenza italiana del G7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'Interno, in coordinamento con la Prefettura e la Questura di Avellino;

CONSIDERATO opportuno inquadrare gli interventi infrastrutturali e manutentivi di cui all'articolo 1 comma 1 del decreto-legge n. 5 del 2024 e relativi al vertice dei Ministri degli Interni, in un Piano Commissariale unitario e coerente, in ragione della circostanza che detti interventi concorrono, con approccio metodologico omogeneo, all'efficientamento ed al miglioramento tecnico-funzionale dei sistemi di mobilità strumentali ai diversi eventi;



RITENUTO che l'individuazione dei singoli interventi necessari a garantire la miglior efficienza e sicurezza stradale degli itinerari viari interessati dal sistema di mobilità dello specifico evento, debba discendere da una ricognizione tecnica specifica delle strade e dall'analisi della programmazione degli interventi manutentivi previsti dagli Enti gestori delle strade e condotta di concerto con gli stessi gestori;

CONSIDERTA l'opportunità che, al fine di accelerare l'attuazione degli interventi infrastrutturali e manutentivi riconosciuti necessari, la definizione del Piano Commissariale che li comprende possa avvenire in stralci successivi, articolati per tipologia di opere o per fasi di attuazione;

VISTA la nota della Provincia di Avellino trasmessa in data 11.07.2024 e acquisita agli atti commissariali con prot. 1093 del 21.08.2024, circa lo stato della sede stradale e la definizione dei fabbisogni manutentivi sulle alcune tratte delle viabilità: S.P. 57, S.P. 84, S.P. 190, S.P. 259 e Variante S.S.90 - S.S.303;

VISTA la nota del Comune di Mirabella Eclano (AV) prot. 7660 del 11.07.2024, e acquisita agli atti commissariali con prot. 1092 del 21.08.2024, con cui è stato trasmesso un quadro complessivo degli interventi di manutenzione stradale, programmati e in corso, sulle viabilità comunali per iniziativa del Comune, nonché la stima dell'ulteriore fabbisogno manutentivo ritenuto strumentale a garantire le migliori condizioni della viabilità interessata dallo svolgimento del vertice dei Ministri degli Interni del G7;

VISTA l'individuazione degli itinerari viari funzionali alla mobilità stradale per il vertice dei Ministri degli Interni del G7 condotta dalla Polizia Stradale di Avellino, trasmessa con nota prot. 2667 del 17.07.2024 e acquisita agli atti commissariali con prot. 1091 del 21.08.2024, in cui vengono anche segnalate le principali criticità riscontrate su dette viabilità;

VISTI gli esiti della ricognizione condotta dalla Questura di Avellino sulle strade provinciali e comunali interessate dai percorsi funzionali al sistema di mobilità del vertice ministeriale G7 Interni, trasmesso con nota prot. 88837 del 17.07.2024 e acquisito agli atti commissariali con prot. 1090 del 21.08.2024;

VISTI gli esiti della ricognizione condotta dalla Struttura Commissariale, in collaborazione con la Polizia Stradale e la Questura di Avellino, sulle strade provinciali di Avellino interessate direttamente dal sistema di mobilità stradale strumentale al vertice dei Ministri degli Interni del G7;

VISTI gli esiti della ricognizione di aggiornamento condotta in data 23 settembre 2024 dalla Struttura Commissariale, in collaborazione con la Provincia di Avellino, sulle strade comunali di Atripalda, Pietradefusi e Venticano in provincia di Avellino, interessate direttamente dal sistema di mobilità stradale strumentale al vertice dei Ministri degli Interni del G7, e già oggetto di segnalazione per la presenza di criticità da parte della Polizia Stradale e della Questura di Avellino;

RITENUTO di dover individuare ed approvare quale 18° Stralcio del Piano Commissariale degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024 e con lo svolgimento del vertice dei Ministri degli Interni in programma dal 2 al 4 ottobre 2024, l'elenco degli ulteriori interventi principali necessari a garantire la sicurezza stradale, l'efficienza e la pulizia delle tratte stradali della rete comunali di Atripalda, Pietradefusi e Venticano (AV), per l'accessibilità diretta ai siti interessati dal vertice dei Ministri degli Interni;

CONSIDERATO che gli interventi sulle tratte delle strade comunali sopra citate assumono carattere di indifferibilità e urgenza per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la piena funzionalità delle infrastrutture viarie per l'accessibilità diretta ai siti interessati dal vertice dei Ministri degli Interni in programma nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2024;

CONSIDERATO che, in relazione a detto carattere di indifferibilità e urgenza occorre stabilire le modalità di semplificazione e accelerazione dei procedimenti di attuazione degli interventi, anche in deroga alle norme vigenti, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 13 marzo 2024, n. 30;



VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;

RITENUTO di individuare la Provincia di Avellino, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2024, quale Soggetto Attuatore degli interventi di cui alla presente ordinanza, in considerazione della sua capacità tecnico amministrativa e della necessità di un coordinamento unitario della realizzazione degli interventi insistenti nella medesima area geografica;

VISTA la nota prot. 43131 del 04.03.2024 del Dipartimento della ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell’Economia e delle Finanze con cui si conferma l’apertura della contabilità speciale n. 6437, intestata *“COMSTR DL 5-24 INT INFR G7”*, ai sensi dell’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5;

CONSIDERATO che, al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi occorre indicare per le singole opere individuate, l’ubicazione, la natura e tipologia dei lavori e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all’attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche ed alle altre spese tecniche, nonché quelle gestionali ed amministrative derivanti dall’effettuazione dell’intervento;

CONSIDERATA l’istruttoria condotta congiuntamente alla Provincia di Avellino circa la programmazione generale delle attività da porre in essere per il singolo intervento e la definizione dei cronoprogrammi e delle tempistiche principali relative alle attività di progettazione, alle attività negoziali e all’esecuzioni dei lavori;

CONSIDERATO che gli oneri per la realizzazione degli interventi di cui al 18° Stralcio del Piano Commissariale degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024, trovano copertura all’interno delle risorse disponibili a valere sulla contabilità speciale n. 6437, intestata *“COMSTR DL 5-24 INT INFR G7”*, di cui all’articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5;

VERIFICATA la disponibilità delle risorse finanziarie nella contabilità speciale che, alla data del 5 settembre 2024, è pari ad € 13.495.886,01, e l’ammontare delle risorse disponibili per la nuova programmazione che, alla medesima data, è pari ad € 601.016,86;

DISPONE

per le motivazioni espresse e richiamate nelle premesse, qui integralmente riportate, nell’esercizio dei poteri di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2024, in attuazione dell’articolo 1 del decreto legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 13 marzo 2024, n. 30,

ART. 1

(Individuazione degli interventi indifferibili e urgenti)

1. Ai sensi delle norme e delle disposizioni richiamate in premessa, è individuato ed approvato l’elenco degli ulteriori interventi infrastrutturali e manutentivi principali, necessari a garantire la sicurezza stradale, l’efficienza e la pulizia delle tratte stradali della rete comunale di Atripalda, Pietradefusi e Venticano (AV) per l’accessibilità diretta ai siti interessati dal vertice dei Ministri degli Interni del G7 in programma nella regione Campania nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2024. Gli interventi sono identificati e descritti, con la stima previsionale di costo, nell’Allegato 1 alla presente Ordinanza, che costituisce parte integrante della stessa.

3. Gli interventi di cui all’Allegato 1 sono dichiarati indifferibili e urgenti, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1, commi da 2 a 5, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 13 marzo 2024, n. 30, per motivi strettamente correlati ai tempi di realizzazione degli stessi nei termini necessari a garantire la piena funzionalità delle infrastrutture viarie per l’accessibilità diretta ai siti interessati dal vertice dei Ministri degli Interni del G7 in programma nella regione Campania nei giorni dal 2 al 4 ottobre 2024.



ART. 2

(Approvazione del 18° Stralcio del Piano Commissariale)

1. Il complesso degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, costituisce il 18° Stralcio del Piano Commissariale per degli interventi infrastrutturali e manutentivi connessi con la presidenza italiana del G7 nel 2024.
2. Al fine di assicurare la pronta attuazione degli interventi del 18° Stralcio del Piano Commissariale, nell'Allegato 1 alla presente Ordinanza sono indicate le singole opere, l'ubicazione, la natura e tipologia dei lavori e gli oneri complessivi, comprensivi anche di quelli afferenti all'attività di progettazione, alle prestazioni specialistiche ed alle altre spese tecniche, gestionali ed amministrative derivanti dall'effettuazione dell'intervento, nonché dell'IVA.
3. Qualora necessario a poter più celermente stabilire le condizioni per l'effettiva realizzazione dei lavori, lo Stralcio del Piano Commissariale di cui al comma 1 potrà essere rimodulato tramite successive ordinanze da adottarsi ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. del 23.01.2024.
4. Tramite le medesime ordinanze potrà altresì essere disposta l'articolazione dei singoli interventi dello Stralcio di Piano in lotti, sub-lotti o stralci, funzionali e/o costruttivi.

ART. 3

(Modalità di attuazione degli interventi)

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1 della presente ordinanza la Provincia di Avellino è individuata quale Soggetto Attuatore ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5.
2. Il Soggetto Attuatore procede a tutti gli adempimenti tecnici e amministrativi necessari alla realizzazione delle opere, per le quali assume le funzioni di Stazione Appaltante ai sensi del codice dei contratti di cui al decreto legislativo n. 36 del 2023, con la conseguente titolarità di poteri e responsabilità, provvedendo
 - allo sviluppo della progettazione e alla sua verifica,
 - all'acquisizione di pareri, nulla osta e altri atti di assenso previsti dalle norme vigenti per la realizzazione delle opere,
 - al coordinamento per la sicurezza,
 - all'affidamento dei lavori e dei servizi, e alla direzione e al collaudo dei medesimi,
 - alle eventuali procedure di occupazione ed espropriazione,
 - ai pagamenti conseguenti le attività sopra elencate,
 - alla trasmissione dei dati di monitoraggio,
 - ad ogni altre attività o azione connessa alla realizzazione delle opere.
3. Il Soggetto Attuatore, in ragione del carattere di urgenza degli interventi ad esso assegnati, procede alla realizzazione delle opere secondo le disposizioni del presente articolo e del successivo articolo 5, è tenuto a conformarsi alle direttive impartite dal Commissario Straordinario e ad operare secondo criteri di celerità, imparzialità, economicità, efficacia e trasparenza.
4. Il ruolo di Autorità espropriante è svolto dal Soggetto attuatore che è competente all'emanazione di tutti gli atti necessari per la procedura, compreso il decreto di esproprio nonché ogni atto propedeutico e necessario, tra cui la redazione dello stato di consistenza e il verbale di immissione in possesso.
5. Per la realizzazione di interventi su strade comunali, il Commissario Straordinario, su proposta del Soggetto attuatore, può avvalersi delle strutture dell'Amministrazione locale gestore della strada per lo svolgimento di funzioni tecniche di progettazione, di coordinamento per la sicurezza, di direzione dei lavori e/o di supporto al RUP. In tale caso, il Commissario Straordinario, su proposta del RUP e sentite le Amministrazioni interessate, dispone con proprio decreto la nomina delle funzioni tecniche necessarie all'attuazione dell'intervento. In ogni caso, il Soggetto



attuatore trasmette il progetto dell'intervento all'Ente gestore della strada ove previste le opere da realizzare prima dell'avvio dei lavori.

6. Il Commissario Straordinario approva i progetti, anche mediante Conferenza di Servizi ai sensi degli articoli 14 e successivi della Legge n. 241 del 1990 ove sia necessario il concerto di più Enti o Amministrazioni. In tal caso, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, del decreto legge n. 5 del 2024, la Conferenza di Servizi si svolge in deroga alle tempistiche previste nella normativa statale e si conclude entro 15 giorni. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di Servizi deve essere motivato, a pena di inammissibilità, e indicare le specifiche prescrizioni progettuali necessarie ai fini dell'assenso. Tali prescrizioni sono determinate conformemente ai principi di proporzionalità, efficacia e sostenibilità finanziaria dell'intervento.
7. L'approvazione del progetto da parte del Commissario Straordinario ha efficacia di dichiarazione di pubblica utilità e costituisce, ove occorra, variante agli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale e/o apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.
8. Gli Enti gestori delle infrastrutture stradali interessate dagli interventi, diversi dal Soggetto Attuatore di cui al precedente comma 1, rendono disponibili le aree e la sede stradale ove sono previste le opere, con apposito verbale di consegna, verificano ed autorizzano gli schemi di cantierizzazione mobile o fissa della strada e adottano, d'intesa con il Soggetto Attuatore, le Ordinanze necessarie alla gestione del traffico durante l'esecuzione dei lavori.
9. Gli Enti gestori delle infrastrutture stradali interessate dagli interventi restano unici responsabili della sicurezza stradale del traffico di esercizio al di fuori delle aree di cantiere, mobili o fisse, degli interventi.

ART. 4

(Disposizioni procedurali e autorizzative)

1. Per i motivi di cui in premessa e allo scopo di consentire l'accelerazione e la semplificazione delle procedure e l'adeguamento della tempistica di realizzazione degli interventi alle necessità connesse allo svolgimento del vertice dei Capi di Stato e di Governo in programma nei giorni dal 13 e al 15 giugno 2024, ferma restando la possibilità di fare ricorso alle procedure previste dal decreto legislativo n. 36 del 2023, nel rispetto dei principi richiamati dagli articoli da 1 a 12 dello stesso decreto legislativo e dei principi di tutela della salute, dell'ambiente e dei diritti dei lavoratori, agli interventi di cui all'articolo 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 2 a 5, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, convertito in legge con modificazioni dalla Legge 13 marzo 2024, n. 30.
2. La modalità di affidamento dei lavori degli interventi di cui all'articolo 1 considera le necessità di coordinamento, modularità e flessibilità nello sviluppo dei cantieri sulle diverse tratte stradali in relazione alle interferenze tra i lavori di adeguamento della sede stradale esistente e la gestione della continuità di traffico sulla stessa, assicurando il contenimento dei tempi complessivi di realizzazione delle opere.
3. Per gli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture degli interventi di cui all'articolo 1, da aggiudicare da parte del Soggetto Attuatore, si applica la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara, di cui all'articolo 76 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Resta salvo il ricorso alle procedure di affidamento diretto di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b) dello stesso codice dei contratti.
4. Considerato il carattere di urgenza degli interventi di cui all'articolo 1, attesa la necessità di conseguire ogni possibile semplificazione ed accelerazione procedimentale, non ostando i principi del legislatore eurounitario e i vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, nelle procedure indicate al comma 2 del presente articolo possono essere adottate le misure di seguito indicate, in deroga agli specifici articoli del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36:
 - a) avviare la procedura di affidamento anche in assenza di delibera di programmazione in deroga all'articolo 37 del Codice dei contratti;



- b) ricorrere al criterio di aggiudicazione sulla base del prezzo più basso in deroga all'articolo 108 comma 3 del Codice dei contratti;
- c) esaminare le offerte prima della verifica dell'idoneità degli offerenti, applicando la procedura di cui all'articolo 107, comma 3, del Codice dei contratti anche per le procedure negoziate senza bando di cui all'articolo 76 del decreto legislativo n. 36 del 2023;
- d) procedere all'aggiudicazione, nonché alla consegna dei lavori in via di urgenza, nelle more della verifica dei requisiti di cui agli articoli 94-98 del Codice dei contratti, nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura, in deroga all'articolo 17 del Codice dei contratti;
- e) procedere alla stipula dei contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 14 del Codice dei contratti, anche in deroga al termine dilatorio di cui all'articolo 18, comma 3, dello stesso Codice dei contratti;
- f) ricorrere a mezzi di comunicazione differenti da quelli elettronici, anche in deroga agli articoli 88 e 29 del Codice dei contratti;
- g) adottare tempistiche e modalità delle comunicazioni di cui all'articolo 90 del Codice dei contratti diverse da quelle ivi indicate laddove, secondo il prudente apprezzamento della Stazione Appaltante, l'esigenza di assicurare il tempestivo completamento della gara lo renda necessario e/o opportuno;
- h) richiedere agli operatori economici ed altre Amministrazioni aggiudicatrici, documenti che comprovino il possesso dei requisiti di partecipazione o altra documentazione utile ai fini dell'aggiudicazione, in deroga all'articolo 99 del Codice dei contratti.

5. Per gli appalti di cui al primo periodo del precedente comma 3, l'affidamento può avvenire anche nell'ambito di Accordi Quadro di cui all'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, già conclusi dal Soggetto Attuatore e ancora efficaci alla data dell'affidamento, anche prevedendone l'estensione, ai sensi dell'articolo 120 comma 1 lettera b) del medesimo decreto e nei limiti di cui al comma 2 dello stesso articolo. L'affidamento può, altresì, avvenire nell'ambito di Accordi Quadro da concludersi con un operatore economico ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. In tale ultimo caso, la procedura di evidenza pubblica è indetta secondo le modalità di cui ai precedenti commi 3 e 4 e in deroga al Codice dei contratti pubblici, in particolare agli articoli 41 e 59 e può svolgersi specificamente:

- a) senza porre a base di gara un progetto ai sensi dell'art.41 del Codice dei contratti pubblici;
- b) con la previsione che l'Accordo Quadro disciplini la gestione simultanea di più Contratti Attuativi che l'esecutore assegnatario dovrà assicurare;
- c) con la previsione che sia sempre consentito alla Stazione Appaltante di procedere all'avvio in urgenza dei singoli Contratti Attuativi nelle more della verifica dei requisiti di ordine generale e di qualificazione degli appaltatori, in deroga all'articolo 17 del Codice dei contratti.

6. Nelle procedure indicate dai commi 3 e 5 del presente articolo, si procede all'esecuzione anticipata del contratto, prima della stipula. Alla verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si procede secondo le previsioni di cui all'articolo 3 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.

7. Nei limiti delle soglie di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 36 del 2023, gli affidamenti dei lavori e dei servizi di ingegneria e architettura delle opere di cui alla presente ordinanza, possono essere oggetto di partizione qualora, pur avendo più omogeneità tipologiche e funzionali, siano relativi ad attività autonome e separabili, ivi incluse le ipotesi di intervento modulare di un'unica tratta stradale per renderla fruibile in tempi più rapidi.



8. Al fine di assicurare la continuità dei cantieri e la massima celerità nella realizzazione delle opere, aumentando la capacità produttiva in fase di esecuzione dei lavori, è possibile inserire nei capitolati la previsione di lavorazioni articolate su due o più turni giornalieri, anche in deroga ai limiti derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale, fermi restando i diritti inviolabili dei lavoratori.
9. E' possibile prevedere nelle procedure di affidamento indicate dai commi 2 e 3 del presente articolo la gestione e consegna dei lavori per parti funzionali secondo le esigenze acceleratorie e le tempistiche di realizzazione e completamento degli interventi.
10. La progettazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, oltre a quanto previsto dall'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo n. 36 del 2023, è intesa anche ad assicurare la massima contrazione dei tempi di realizzazione dei lavori. La progettazione è sviluppata direttamente a livello esecutivo, prescindendo dai livelli di progettazione precedenti, in deroga all'articolo 41, comma 5, dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2023.
11. Nei contratti relativi ai lavori, la verifica della rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e della sua conformità alla normativa vigente, di cui all'articolo 42 del decreto legislativo n. 36 del 2023, è effettuata dal Responsabile Unico del Progetto (RUP) della Stazione Appaltante, in deroga all'articolo 34 dell'Allegato I.7 dello stesso decreto legislativo n. 36 del 2023.
12. Al fine di accelerare l'approvazione dei progetti e la cantierizzazione degli interventi oggetto della presente ordinanza, il Soggetto Attuatore può procedere all'occupazione d'urgenza ed alle eventuali espropriazioni o asservimenti, adottando tempestivamente i relativi decreti in deroga alle procedure di cui al d.P.R. 8 giugno 2001, n. 327, procedendo alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli, anche con la sola presenza di due testimoni della Regione o degli enti territoriali interessati e fermo restando quanto disposto in materia di tutela dei diritti dei proprietari e di indennità di esproprio. La data e l'orario del sopralluogo finalizzato alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso sono rese note a mezzo di avviso da pubblicarsi per almeno 10 giorni sull'Albo pretorio del Comune che assume valore di notifica a tutti i soggetti interessati.
13. Le disposizioni di cui al precedente comma 12 si applicano anche nel caso in cui si verifichi la mancata corrispondenza catastale tra la proprietà dell'opera pubblica e quella dell'area sulla quale insiste.

ART. 5

(Modalità di trasferimento dei fondi per la realizzazione degli interventi)

1. Al fine di consentire l'attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, su richiesta del Soggetto attuatore, il Commissario Straordinario dispone il trasferimento dalla contabilità speciale a lui intestata, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legge n. 5 del 2024, in favore del Soggetto attuatore:
- a) di una somma pari al 20% dell'importo programmato dell'intervento, al fine di consentire l'avvio dell'attività di progettazione, lo svolgimento delle procedure per l'affidamento e per la fase iniziale dei lavori;
 - b) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al raggiungimento del 50% dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, a seguito dell'affidamento dei lavori e del relativo avvio, fatta salva la verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale;
 - c) di una somma aggiuntiva, rispetto alle somme già erogate, corrispondente al raggiungimento del 80% dell'importo dell'intervento, come eventualmente rideterminato, a seguito delle verifiche sulla regolarità e completezza documentale sullo stato avanzamento lavori presentata dal Soggetto Attuatore, da cui risulti un avanzamento maggiore o uguale all'80% delle somme complessive già trasferite per l'intervento;
 - d) di una somma a saldo dell'importo dell'intervento, , come eventualmente rideterminato, entro trenta giorni dal ricevimento del certificato di collaudo e del certificato di regolare esecuzione, a seguito delle risultanze



dell'istruttoria presentata dal Soggetto attuatore e della verifica sulla congruità economica e sulla regolarità e completezza documentale.

2. Ad esclusione dell'erogazione dell'anticipazione di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo, per cui è sufficiente la richiesta motivata del Soggetto Attuatore, al fine di consentire al Commissario Straordinario di procedere al trasferimento delle risorse, il Soggetto attuatore correda la richiesta di trasferimento con la documentazione attestante l'esito del monitoraggio come risultante dalla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) istituita ai sensi della legge 31 dicembre 2009, n. 196, da cui si evinca l'avanzamento finanziario della spesa.
3. Prima dell'erogazione del saldo e del relativo trasferimento delle risorse al Soggetto Attuatore, il Commissario Straordinario determina l'importo definitivo dell'intervento.

ART. 6

(Disposizioni finanziarie)

1. Agli oneri di cui alla presente ordinanza si provvede nel limite massimo di euro 380.000,00, per gli interventi sulle infrastrutture stradali della rete provinciale di cui all'Allegato 1. Gli stessi trovano copertura all'interno delle risorse a valere sulla contabilità speciale n. 6437, intestata "COMSTR DL 5-24 INT INFR G7", di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5, che presenta la necessaria disponibilità.
2. Fermi restando gli importi complessivi di cui al comma 1, l'importo da finanziare per singolo intervento è determinato all'esito dell'approvazione del progetto nel livello definito per ciascun appalto.
3. Ai sensi dell'articolo 1, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 gennaio 2024, n. 5 e dell'articolo 3 comma 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2024, agli oneri relativi al supporto tecnico per l'esercizio delle funzioni commissariali e per le attività connesse alla realizzazione degli interventi si provvede a valere sui quadri economici dei singoli interventi nel limite del 3 per cento dell'importo disponibile. Fermo restando l'importo complessivo, come individuato all'articolo 1, le relative somme sono iscritte nel quadro economico di ciascun intervento tra le somme a disposizione dell'Amministrazione e sono rese utilizzabili accantonandole sullo specifico fondo per la gestione commissariale;
4. Fatte salve le modifiche preventivamente individuate nei documenti di affidamento dei lavori ed eventuali ulteriori esigenze strettamente connesse alla realizzazione della singola opera, le eventuali economie finanziarie sui singoli interventi possono essere utilizzate, con determinazione del Commissario Straordinario:
 - a) per il completamento delle opere dell'intervento da cui le stesse si sono generate;
 - b) per il completamento delle opere di altri interventi tra quelli di cui all'articolo 1, anche a copertura di eventuali maggiori costi dei singoli interventi;
 - c) per la realizzazione di altri interventi
5. Ai fini di quanto previsto al comma 4:
 - a) le economie finanziarie sui singoli interventi derivanti da ribassi d'asta sono rese immediatamente disponibili nella misura dell'80% del relativo importo. In tali casi, a seguito della stipula del contratto o della consegna dei lavori, nei casi di esecuzione anticipata del contratto, il Commissario Straordinario ridetermina con proprio decreto il quadro economico dell'intervento al netto delle risorse da recuperare.
 - b) all'esito del collaudo sono rese disponibili tutte le economie finanziarie maturate a qualsiasi titolo sul quadro economico dell'intervento. In tali casi, a seguito del collaudo delle opere e dell'emissione del conto finale, il Commissario Straordinario ridetermina con proprio decreto il costo complessivo dell'intervento al netto delle risorse da recuperare.



ART. 7
(Efficacia)

1. In considerazione della necessità di procedere tempestivamente all'avvio degli interventi individuati come indifferibili e urgenti, la presente ordinanza è dichiarata immediatamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua emanazione.
2. La presente ordinanza è comunicata alla Delegazione per la presidenza italiana del G7 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero dell'Interno - Dipartimento di Pubblica Sicurezza, alla Prefettura di Avellino al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Direzione generale per le strade e la sicurezza delle infrastrutture stradali, alla Provincia di Avellino ed a Comuni di Atripalda, Pietradefusi e Venticano (AV).
3. Al fine di assicurare la massima trasparenza e conoscibilità dell'atto, la presente ordinanza è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito istituzionale della Commissario Straordinario per gli interventi infrastrutturali connessi alla presidenza italiana del G7, ai sensi degli articoli 12 e 42 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Commissario Straordinario
Fulvio M. Soccodato